



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22/03/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. ERCOLINO Claudia - Consigliere	Sì
3. GEDDA Luigi - Consigliere	Sì
4. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
6. TRIANTAFYLLOU Athanassios - Consigliere	Sì
7. BOSSO Massimo - Consigliere	Sì
8. POLLO Paolo - Consigliere	Sì
9. BONA Alessandro - Consigliere	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE le disposizioni previste dalla L. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare prevedono:

in materia di Canone unico patrimoniale nel Regolamento devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In materia di canone mercatale dispone:

- a) che il canone venga stabilito sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico patrimoniale
- b) la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
- c) in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- d) definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla L.160/2019

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/93;
- Regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

VISTE le seguenti disposizioni contenute nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

RILEVATO che, in merito a quanto precede, è stato predisposto apposito regolamento che si allega alla presente con la denominazione di Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, ed i relativi suoi allegati di cui alle lettere A), B), C) che ne costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una*

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento" ;

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ATTESO, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributario e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo TUEL;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- la L.160/2019 (legge di bilancio 2020) ;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

PROPONE

- **DI APPROVARE** quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **Di APPROVARE** il Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-845, composto di n. 87 articoli e comprensivo degli allegati A), B), C) riportato nella presente proposta, come da allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs 507/93;
 - Regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- **DI STABILIRE** che le disposizioni Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole dei competenti Responsabili dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

1) Di approvare la presente proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco;

2) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: SCAGLIA Stefano

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 30/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, lì 30/03/2021

L'Incaricato Comunale
F.to: MACERAUDI Pietro Domenico

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, lì _____

Il Segretario Comunale

.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale